

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI  
GIURIDICI ED ECONOMICI FRA L'ATS DELLA MONTAGNA E LA  
COOPERATIVA SOCIALE SI PUO' ONLUS PER L'EROGAZIONE DI  
PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA PRESSO LA STRUTTURA "AL  
CASTELLETTO"– ANNO 2016**

Premesso:

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro,  
approvato lo schema tipo di contratto tra l'Asl e i soggetti pubblici e privati erogatori  
di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme  
legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti  
amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo  
stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";

3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una  
sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 38,  
comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 e con la DGR n. IX/4606 del  
28.12.2012 ad oggetto "Indicazioni in merito alla DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 –  
Determinazione in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da  
parte delle strutture accreditate di diritto privato" sono stati stabiliti i requisiti  
necessari dei soggetti legittimati alla sottoscrizione dei contratti con la PA;

5. che il 19.12.2001, in attuazione della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, tra l'Asl  
della Valcamonica-Sebino e la Cooperativa Sociale Si Può ONLUS per la struttura  
"Al Castelletto" è stato stipulato un contratto, conforme allo schema tipo di cui  
sopra, per l'erogazione di prestazioni di psichiatria, per quanto non diversamente

	previsto da regole introdotte successivamente che si intendono integralmente	
	recepite;	
	6. che con la Delibera n. 4702 del 29.12.2015 la Giunta Regionale, ha stabilito le	
	modalità per la stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed	
	economici tra ATS ed erogatori per l'anno 2016, prevedendo altresì che entro il	
	30.04.2016 siano siglati i contratti per l'esercizio 2016;	
	7. che con la delibera n. X/5118 del 29.04.2016 la Giunta Regionale, tra l'altro, ha	
	integrato le regole di gestione del sistema sociosanitario lombardo, approvando	
	l'allegato 1 "Indicazioni in ordine alla negoziazione per l'anno 2016", stabilendo	
	inoltre che il termine ultimo per la stipula dei contratti sia il 31.05.2016;	
	8. che con delibera n. X/5166 del 16.05.2016 la Giunta Regionale ha approvato il	
	documento contenente le indicazioni per la chiusura entro il 31.05.2016 della	
	negoziazione delle attività di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale, di	
	psichiatria e di neuropsichiatria.	
	Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella DGR n.	
	4702 del 29.12.2015 ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un	
	accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;	
	Vista la legge regionale n. 23/2015;	
	Tutto ciò premesso	
	tra	
	ATS della Montagna, P. IVA 00988200143, in persona del Legale Rappresentante,	
	Dott.ssa M. Beatrice Stasi	
	e	
	la Cooperativa Sociale Si Può ONLUS per la struttura "Al Castelletto" P. IVA	
	01943460988, in persona del Legale Rappresentante, Sig.ra Barbara Abondio,	
		2

	fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	atto	
	si conviene e si stipula,	
	ad integrazione del contratto ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, stipulato il	
	19.12.2001, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte	
	successivamente che si intendono integralmente recepite, con la sottoscrizione dei	
	seguenti articoli:	
	<b>Art. 1</b>	
	<b><u>Oggetto</u></b>	
	Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS della	
	Montagna e la Cooperativa Sociale Si Può ONLUS per la struttura "Al Castelletto"	
	per il Centro Diurno "Casa del Sole" per quanto concerne la produzione di	
	prestazioni di psichiatria (circolare 46/SAN).	
	Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel	
	successivo art. 7, integrano il contratto già stipulato il 19.12.2001 ai sensi della DGR	
	n. VI/47508 del 29.12.1999.	
	<b>Art. 2</b>	
	<b>Ambito di applicazione</b>	
	Le presenti disposizioni si applicano a tutta la produzione di attività legata	
	all'erogazione di prestazioni di psichiatria (circolare 46/SAN) per tutti i cittadini	
	residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri	
	residenti. Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno	
	remunerati secondo la normativa valida per l'anno 2016 che regola i flussi di	
	mobilità sanitaria interregionale e internazionale.	
	Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel	
		3

loro valore in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ATS di residenza che sono tenutarie della quota capitaria, della regolamentazione dell'accesso ai servizi e della erogazione degli stessi. Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, senza differenze di provenienza regionale dei soggetti destinatari devono essere prestate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e che le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardino anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di psichiatria sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.2016.

### **Art. 3**

#### **Valorizzazione per le attività psichiatria**

Il valore del budget annuale 2016 per la produzione di prestazioni di psichiatria garantite a cittadini residenti in Lombardia viene determinata nella quota di **euro 1.228.589,00,00=**, comprensiva dell'importo già oggetto del contratto provvisorio quadrimestrale.

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS ed alla possibilità reale, sempre verificata dall'ATS, di garantire da parte del soggetto erogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno 2016.

### **Art. 4**

#### **Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle**

	<b>attività</b>	
	Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di	
	psichiatria sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del	
	2016 le tariffe in vigore alla data di effettuazione delle prestazioni stesse.	
	<b>Art. 5</b>	
	<b>Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto</b>	
	Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo	
	dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa	
	regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei	
	contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori	
	valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione	
	delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni	
	sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.	
	<b>Art. 6</b>	
	<b>Clausola Risolutiva Espressa</b>	
	Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero	
	essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente,	
	successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs.	
	159/2011 e s.m.i..	
	<b>Art. 7</b>	
	<b>Validità e durata</b>	
	Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2016 al 31.12.2016,	
	fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto	
	approvato con DGR 45708/99 e potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito	
	della successiva emanazione di normative a carattere nazionale o regionale.	
		5

Letto, confermato e sottoscritto.

## IL LEGALE RAPPRESENTANTE COOPERATIVA SOCIALE SI PUÒ

## ONLUS PER LA STRUTTURA “AL CASTELLETTO”

Sig.ra Abondio Barbara

**IL DIRETTORE GENERALE ATS DELLA MONTAGNA**

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE